



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PRODOTTI

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 6 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti
Estremi	Legge 19 giugno 2026, n. 120
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-destinazione-di-proventi-derivanti-dalla/art-6-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it